



FEDERESTRATTIVA

On. Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
e-mail: unitaDIS@autorita.energia.it

Roma, 30 aprile 2013

Oggetto: Osservazioni al DCO 56/2013/R/gas - “*Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione*”

Di seguito trasmettiamo le nostre osservazioni in merito alla definizione del quadro tariffario del servizio di distribuzione e misura del gas per il nuovo periodo regolatorio.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con la massima stima,

Il Segretario Generale

Giuseppe Venditti

p. FEDERESTRATTIVA
Il Segretario Generale
(Giuseppe Venditti)

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il periodo regolatorio che sta per affacciarsi, i cui criteri tariffari sono posti in consultazione con il presente DCO, è il periodo durante il quale cominceranno ad esplicitarsi verosimilmente i primi effetti della riforma del settore della distribuzione del gas, completata sotto l'aspetto legislativo solo a fine 2011. Essa determinerà il passaggio da un assetto fondato prevalentemente su scala comunale o sovracomunale ad un assetto per ambiti territoriali minimi su scala provinciale.

Anche la struttura organizzativa delle imprese di distribuzione subirà rilevanti cambiamenti via via che le procedure di gara saranno portate a compimento e tutti gli ambiti saranno assegnati.

Il quarto periodo di regolazione, pertanto, dovrà essere necessariamente considerato un periodo di transizione dalla vecchia alla nuova configurazione del settore.

Esso, inoltre, avrà anche natura di transitorietà con riferimento ai meccanismi tariffari applicabili a quegli ambiti per i quali la data di affidamento della concessione cadrà in prossimità della fine del periodo regolatorio, data nella quale i suddetti meccanismi difficilmente potranno rappresentare una situazione a regime.

Per tali ragioni, pur comprendendone le difficoltà di implementazione in un sistema tariffario che deve garantire semplicità, stabilità e certezza di regolazione, riteniamo assolutamente necessaria, in discontinuità rispetto ai precedenti periodi regolatori, l'adozione da parte dell'Autorità di un approccio quanto più possibile "dinamico" nella fissazione dei parametri chiave della regolazione e di alcuni criteri, come più diffusamente suggerito nel corso del presente documento di risposta alla consultazione.

La definizione di taluni criteri da applicare nel prossimo periodo regolatorio è resa vieppiù complessa dalla circostanza che molti degli effetti che la riforma del settore produrrà non sono al momento completamente prevedibili e meriteranno, pertanto, opportuni approfondimenti nel corso del periodo in oggetto al fine di individuare eventuali elementi correttivi della regolazione in corso d'opera.

Tra l'altro, come meglio specificato più avanti, mancano ancora alcune indicazioni regolatorie definitive su aspetti che hanno notevole rilevanza ai fini della partecipazione alle prossime gare d'ambito.

Da questo punto di vista si apprezza l'intenzione dell'Autorità di prevedere opportuni margini di flessibilità nella regolazione, quali meccanismi di gradualità e di differenziazione, oltre che specifici meccanismi di revisione infra-periodo di alcuni parametri, volti ad accompagnare in maniera più armonica l'evoluzione del sistema verso la nuova configurazione.

Occorre, tuttavia, sottolineare l'esigenza che alcuni aspetti della prossima regolazione siano trattati con un percorso accelerato rispetto quello normalmente seguito nella regolazione dei meccanismi tariffari.

Ci riferiamo, in particolare, alle regole afferenti gli aspetti che costituiscono elementi portanti nella preparazione delle offerte nelle prossime gare d'ambito (es. modalità di riconoscimento del differenziale VIR-RAB, trattamento dei contributi, valutazione ed incentivazione degli investimenti, costi operativi unitari d'ambito, etc.).

A tale proposito la scrivente si dichiara sin da ora disponibile alla partecipazione a specifici gruppi di lavoro ristretti che l'Autorità decidesse di istituire per la definizione delle regole aventi una stretta incidenza sulla predisposizione delle offerte da presentare nelle prossime procedure di gara.

Di seguito si riportano le nostre osservazioni puntuali agli spunti presentati nel DCO seguendo l'ordine con il quale essi sono in esso riportati.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

5 Durata del periodo regolatorio

S1. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.

e

S2. Osservazione sull'ipotesi di attivazione di meccanismi di revisione infra-periodo.

Non abbiamo osservazioni contrarie al prolungamento della durata del periodo regolatorio che giudichiamo, anzi, necessario se si vuole confinare il passaggio dalla presente configurazione su base comunale a quella su scala provinciale (ATEM) all'interno di un unico periodo regolatorio ed evitare di trovarsi alla fine del periodo regolatorio in una fase di trasformazione incompleta del settore, con evidenti ripercussioni negative dal punto di vista tariffario.

Sarà tuttavia necessario, anche nell'ipotesi fortunata che tutte le nuove concessioni d'ambito siano state assegnate nel corso del prossimo periodo regolatorio, prevedere opportune norme di raccordo con il quinto periodo regolatorio per far sì che si possano cogliere tutti i benefici che la nuova configurazione apporterà al sistema e alle imprese in termini di economie di scala, anche nei casi di quelle concessioni che dovessero essere aggiudicate in prossimità della conclusione del quarto periodo (si vedano anche le considerazioni svolte dall'autorità al p.to 7.27 e 7.28).

Quanto all'ipotesi di prevedere meccanismi di adeguamento infra-periodo di particolari parametri chiave della regolazione, condividiamo quanto proposto dall'Autorità in merito alla frequenza biennale per i fattori utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC, a tale proposito vedasi le risposte agli spunti S16-18)), ma reputiamo migliorativo un accorciamento dell'intervallo per la revisione degli obiettivi di recupero di efficienza da tre a due anni proprio per meglio assecondare il periodo di trasformazione che il settore vivrà nei prossimi anni ed evitare di introdurre pericolose distorsioni nei primi anni di gestione delle nuove concessioni dove potrebbe verificarsi l'insorgenza di maggiori costi per avviamento.

Oltre ai parametri proposti nel DCO, occorrerà prevedere, con cadenza al più biennale, dei momenti di verifica dei costi operativi che emergeranno in sede di attuazione degli obblighi in materia di installazione dei misuratori rispondenti ai requisiti della delibera 155/08 (componenti $t(\text{ins})^{\text{opex}}$, $\Delta\text{CVER}_{\text{unit}}$) e dei costi di capitale per gli investimenti per i sistemi di telegestione/telelettura ($t(\text{tel})$ e $t(\text{con})$).

Ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione

S3. Osservazioni sulle ipotesi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel terzo periodo di regolazione.

Si condivide l'orientamento di prevedere la simmetrica ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione, purché, come proposto nel DCO, sia confermato che la determinazione dei suddetti maggiori recuperi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione sarà effettuata per *cluster* omogenei di imprese, che tengano conto, inoltre, delle specificità in termini di dispersione territoriale delle concessioni da esse gestite.

S4. Osservazioni in tema di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari.

Costi sostenuti per lo svolgimento delle gare d'ambito

Si concorda con la previsione di un riconoscimento in tariffa dell'*una tantum* per gli oneri di gara e del corrispettivo riconosciuto annualmente alla stazione appaltante, tuttavia la metodologia proposta (quota annua di ammortamento per la durata della concessione) ci appare critica in quanto non tiene conto degli effetti finanziari e dell'inflazione.

Trattamento di costi aggiuntivi

Relativamente ai costi derivanti dal rispetto di obblighi introdotti da norme primarie e che ancora oggi non hanno trovato un'adeguata copertura tariffaria, osserviamo che questi, per la tipologia di attività svolta dal distributore, dovrebbero essere passanti (ad esempio per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica con acquisizione dei corrispondenti TEE ad un costo di mercato sensibilmente superiore al contributo tariffario ricevuto o per la gestione delle richieste di *bonus gas*).

Richiediamo, pertanto, che l'Autorità svolga tutte le analisi del caso finalizzate alla verifica delle condizioni sufficienti all'attivazione, nel quarto periodo regolatorio, del tasso di variazione del livello dei costi operativi riconosciuti collegato a modifiche dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

Differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione

S5. Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, come descritte nell'ipotesi di regolazione T1.

In via preliminare osserviamo che, in un'ottica di evoluzione futura del settore, sia ragionevolmente condivisibile, a tendere, il passaggio da corrispettivi unitari fissati per singola impresa a corrispettivi unitari determinati per ambito.

In tal senso reputiamo opportuno, anche in funzione dello svolgimento delle gare, procedere sin dal quarto periodo regolatorio al calcolo sia dei costi riconosciuti unitari per impresa, sia costi riconosciuti unitari per ambito da applicare dopo l'esecuzione delle gare.

Quanto alle ipotesi di regolazione proposte nell'analisi AIR in merito alla differenziazione dei corrispettivi unitari, reputiamo che **l'opzione T1.A** possa meglio temperare le esigenze di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici, sia per quelle aggiudicatrici di ambiti nei primi anni del prossimo periodo tariffario sia per quelle operanti in ambiti la cui data di affidamento della relativa concessione è collocata negli ultimi anni del periodo, con le esigenze di procedere ad un graduale efficientamento delle gestioni operative.

La predetta opzione ci sembra possa, meglio delle altre, accompagnare il processo di riorganizzazione delle aziende nelle "nuove" gestioni senza creare particolari discontinuità con i precedenti modelli tariffari di riconoscimento dei costi operativi per le "vecchie" gestioni.

Costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione

Come riportato a commento del paragrafo sulla durata del periodo regolatorio, si raccomanda di prevedere, nel corso del prossimo seennio regolatorio, delle fasi funzionali alla verifica puntuale dei costi che emergeranno in sede di attuazione degli obblighi di

installazione e manutenzione anche dei misuratori elettronici per il settore residenziale (*smart meters*).

Costi operativi relativi al servizio di misura – raccolta, validazione e registrazione e costi di commercializzazione

Per quanto riguarda i costi operativi relativi al servizio di misura – raccolta, validazione e registrazione e costi di commercializzazione - pur condividendo l'intenzione dell'Autorità di non introdurre differenziazioni per classe di impresa del corrispettivo unitario ci sembra, tuttavia, necessaria una differenziazione per densità di clientela servita (proporzionalità inversa rispetto al num. di misuratori per metri di condotta).

Ciò anche in considerazione del fatto che nel corso del periodo di regolazione in oggetto vi sarà la compresenza di misuratori elettronici rispondenti ai requisiti della 155/08, con affidabilità dei sistemi di rilevazione e trasmissione dei dati di misura ancora da verificare, e di un cospicuo numero di contatori non teleleggibili.

8 Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti

Fissazione degli obiettivi di recupero di produttività

S6. Osservazioni in tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività.

Sul tema delle potenzialità di conseguimento di ulteriori efficienze da parte del settore della distribuzione gas abbiamo già espresso nelle precedenti consultazioni la nostra non condivisione delle tesi dell'Autorità.

La nostra posizione si fonda sulla considerazione che il meccanismo di efficientamento dei costi (*X-factor*) ha già operato negli ultimi due periodi regolatori e le aziende hanno già compiuto sforzi rilevanti per conseguire un livello di costi non ulteriormente comprimibile e che già oggi non trova completa copertura nei meccanismi tariffari previsti.

Pertanto, fintantoché non si verifichi una consistente discontinuità gestionale come quella, ad esempio, originata dall'acquisizione di nuove concessioni, non ci sembra fattibile continuare ad applicare tassi di recupero di produttività annuali.

A questo si aggiunga che le imprese di distribuzione hanno, nel tempo, consolidato una presenza territoriale la cui diffusione non può più essere modificata, loro malgrado, se non con l'aggiudicazione delle nuove concessioni poste a gara nei prossimi anni.

La fissazione degli obiettivi di recupero di produttività dovrà, pertanto, necessariamente seguire un approccio “dinamico”, prevedendo la graduale applicazione di fattori di efficientamento eventualmente solo a seguito dello svolgimento delle gare d'ambito.

A tale proposito, proprio per meglio intercettare i suddetti cambiamenti gestionali, riteniamo più opportuna l'introduzione di verifiche degli obiettivi di recupero di produttività con cadenza biennale anziché triennale.

Inoltre, coerentemente con l'impostazione di definire un corrispettivo specifico per impresa e uno per ambito, ci sembra corretto prevedere la fissazione di obiettivi di recupero di produttività da applicare ai corrispettivi unitari d'ambito e di obiettivi di recupero di produttività da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa.

Ripartizione a fine periodo dei maggiori recuperi conseguiti rispetto ai livelli obiettivo (c.d. profit sharing di periodo)

S7. Osservazioni in tema di profit sharing di fine periodo.

Coerentemente con le osservazioni riportate agli spunti S3 e S5, non si condivide l'orientamento di prevedere, per la simmetrica ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti tra imprese distributrici e clienti finali alla fine del quarto periodo regolatorio, una valutazione basata sull'aggregato nazionale.

Si ritiene, invece, più corretta una valutazione per ambiti omogenei di concessione (si tenga, infatti, conto della forte eterogeneità degli ATEM in termini di numero di PDR serviti, con differenze anche di alcune centinaia di migliaia tra il più esteso e quello di più ridotte dimensioni)

9 Disposizioni per le località in avviamento

S8. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento

Si concorda, in un'ottica di semplificazione regolatoria, con la proposta di riconoscere un livello dei costi operativi in linea con il costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici, purché la percentuale maggiorativa di tale costo massimo sia fissata idonea alla copertura dei maggiori costi di avviamento.

11 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato

S10. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate di impresa.

e

S11. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni centralizzate relative al servizio di misura.

Perimetro del capitale investito centralizzato

Come si è avuto modo di segnalare nelle precedenti consultazioni, riteniamo non corretta l'inclusione dei concentratori nel perimetro degli investimenti centralizzati. Infatti, per esigenze di efficace comunicazione tra misuratori e concentratori è necessario che questi ultimi siano collocati in ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Più corretto che tali costi rientrino, quindi, nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località.

Anche eventuali soluzioni di tipo “buy” che privilegino la terziarizzazione del servizio, usufruendo di infrastrutture di telecomunicazione già disponibili, non saranno mai completamente standardizzabili in quanto si tratta di una tipologia di investimento fortemente dipendente dalle specificità del territorio sul quale esse insistono.

Tali soluzioni, infatti, non esauriscono le necessità di investimento richieste per realizzare un efficace sistema di collegamento tra concentratori e misuratori che, invece, necessariamente dovranno prevedere consistenti installazioni *in loco* delle apparecchiature di trasmissione dati.

Solo un trattamento nell'ambito del capitale investito di località potrà adeguatamente riflettere in tariffa i costi sostenuti dalle aziende.

Determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate

Per il quarto periodo regolatorio l'Autorità intende confermare i criteri già impiegati nel terzo periodo di regolazione per la determinazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni nette centralizzate.

Abbiamo già espresso in passato perplessità in merito alla capacità di una metodologia parametrica basata su valori medi nazionali di remunerare correttamente gli investimenti effettuati dalle imprese di distribuzione.

Per la maggior parte delle tipologie d'investimento risulta difficile, se non impossibile, individuare una dipendenza lineare con i punti di riconsegna. Il risultato fino ad oggi consuntivato è stato una consistente penalizzazione per le imprese di media e piccola dimensione, deprimendone ulteriormente le capacità di investimento.

Si ritiene opportuno, pertanto, non confermare per il prossimo periodo regolatorio la metodologia sin qui adottata e passare, quantomeno fino al consolidarsi del nuovo assetto del settore post-gare, ad un approccio che restituisca una differenziazione basata sulle caratteristiche delle singole imprese, come di seguito proposto.

Dal momento che il prossimo periodo regolatorio è da considerarsi un periodo di passaggio da una configurazione del settore su scala sostanzialmente comunale ad una su scala provinciale (ambito di gara) e che tale nuovo assetto verrà completato con una gradualità che realisticamente abbraccerà un periodo di almeno cinque/sei anni, riteniamo che **l'opzione T2.B** possa rappresentare meglio delle altre la specificità delle singole imprese senza introdurre ingiustificate disparità di trattamento.

Lo stimolo all'efficientamento verrebbe sì garantito in misura minore nel periodo immediatamente precedente le prime gare ma si ritiene che tale opzione, assicurando maggiore stabilità finanziaria e un maggior grado di copertura dei costi alle imprese di qualunque dimensione, potrà essere di maggiore stimolo alla competitività sia nel primo che nel successivo giro di gare.

Determinazione del capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura

Oltre a ribadire quanto espresso a commento del par. “*Perimetro del capitale investito centralizzato*”, si condivide l'opportunità di valutare una differenziazione della componente t(con) sulla base di un parametro di densità di clientela nelle località servite.

Poste rettificative

Occorre ribadire che il trattamento di fine rapporto concorre alla determinazione del capitale investito netto ma non è una posta rettificativa del valore delle immobilizzazioni e non può quindi essere “assegnata a correzione” del valore delle stesse.

12 Aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura

S12. Osservazione sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

Si concorda sulla proposta dell'Autorità di rimuovere la franchigia prevista per l'aggiornamento dei valori unitari a copertura delle altre immobilizzazioni nette centralizzate, centrando contemporaneamente gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e parità di trattamento.

13 Criteri per la definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate

S13. Osservazioni sui criteri di determinazione degli ammortamenti relativi a cespiti centralizzati.

Si condivide l'impostazione di mantenere l'applicazione delle stesse logiche ipotizzate per la fissazione del livello del capitale investito centralizzato.

14 Criteri per la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località

S14. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito di località.

e

S15. Osservazioni sulle ipotesi di valutazione dei nuovi investimenti.

Perimetro del capitale investito di località

Come osservato al par. “*Perimetro del capitale investito centralizzato*” si ritiene che l'elenco riportato al p.to 14.5 del presente documento per la consultazione debba contenere anche la voce “concentratori e infrastrutture di telecomunicazione”.

Determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località

Si concorda con il mantenimento del criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato.

Differenza tra VIR e RAB e suo trattamento a fini tariffari

Sul presente tema gli operatori del settore hanno più volte manifestato all'Autorità l'opportunità e l'urgenza di una corretta definizione delle modalità di riconoscimento al gestore entrante del differenziale tra il valore di rimborso (VIR) corrisposto al gestore uscente e il valore delle immobilizzazioni nette calcolato a fini tariffari (RAB), e che tale definizione intervenisse anche prima dell'emanazione del provvedimento tariffario del quarto periodo e in tempo per lo svolgimento delle prime gare.

Ricordiamo che sul tema si sono avviate due attività in parallelo:

- La definizione di una metodologia per il calcolo del VIR secondo un'apposita procedura messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- La predisposizione di un archivio informatico contenente i dati di consistenza degli impianti di distribuzione e gestito direttamente dall'Autorità.

Appreziamo quindi l'apertura manifestata nel DCO da parte degli Uffici dell'Autorità a sviluppare alcune riflessioni in relazione alle valutazioni del suddetto differenziale e alle relazioni tra criteri di valorizzazione dei cespiti ai fini regolatori e modalità di riconoscimento al gestore entrante dell'ammortamento della differenza tra il VIR e la RAB.

In particolare, l'Autorità nel presente DCO dichiara di voler affrontare congiuntamente i temi dei criteri di valorizzazione del capitale investito di località ai fini regolatori e quello del riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11.

Da questo punto di vista la scrivente, come anticipato nel corso della presentazione del DCO tenutasi lo scorso 21 febbraio presso la sede dell'Autorità, si dichiara disponibile a partecipare, con le altre Associazioni, ad eventuali *focus group* che l'Autorità ritenesse opportuno istituire con l'obiettivo di pervenire ad una metodologia condivisa per il riconoscimento della suddetta differenza che consenta, da un lato, di minimizzare l'impatto economico-finanziario per il gestore entrante, dall'altro di garantire le condizioni di più effettiva concorrenzialità nella partecipazione alle gare. Con riferimento a quest'ultimo punto riteniamo che un non corretto riconoscimento tariffario del valore di rimborso al gestore uscente, possa costituire una vera e propria barriera all'ingresso per la partecipazione alle gare, vanificando il principio di massima concorrenza che fin qui è stato giustamente considerato come uno dei principi ispiratori nella definizione delle nuove regole che porteranno allo svolgimento delle gare d'ambito.

Grave errore sarebbe, infatti, per la scrivente considerare la differenza VIR/RAB come un mero *goodwill* non riconoscibile in tariffa, quando al contrario il valore di indennizzo dovrebbe essere a tutti gli effetti considerato alla stregua di un vero e proprio acquisto di un asset (a valori stabiliti in una procedura standard approvata dal Ministero), e come tale annoverabile tra il capitale investito netto ai fini tariffari.

Il "rischio *goodwill*" è, infatti, scongiurato dal fatto che la valutazione dell'asset sarà fatta utilizzando i criteri oggettivi e non discriminatori introdotti dal Ministero.

Pur comprendendo le preoccupazioni dell'Autorità di non trasferire oneri sulla clientela finale derivanti da elevati scostamenti tra il VIR e la RAB, preme osservare che con molta probabilità tali casi sono determinati non tanto da una sopravvalutazione del valore di rimborso, quanto piuttosto da una sottostima del valore degli asset a fini tariffari.

A supporto di ciò, si pensi ad esempio ai dai casi per i quali si è dovuto ricorrere, per mancanza dei dati necessari nei libri cespiti, a stime peritali per il calcolo della RAB. Tali metodologie, adottate anche in situazioni di contraddittorio con gli enti locali nelle attività propedeutiche allo svolgimento delle precedenti gare, hanno consentito di approssimare meglio il reale valore industriale degli impianti.

Ulteriore causa di una sottovalutazione del valore della RAB, oltre ad una diversa perimetrazione dei contributi, è spesso costituita dal mancato riconoscimento di investimenti su impianti esistenti (quindi inclusi nel VIR) ma non riconosciuti nel sistema tariffario (RAB) per mancanza di elementi documentali non reperibili presso soggetti terzi. Questo è il caso che spesso si presenta in occasione dell'acquisto di società, spesso pubbliche, che per

diversi motivi non disponevano di adeguata contabilità in relazione agli investimenti effettuati da poter passare alla società acquirente.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli operatori ed evitare di introdurre pericolose distorsioni nello svolgimento delle prossime gare, riteniamo pertanto necessario che l'Autorità proceda a tutte le valutazioni del caso, anche in un percorso condiviso con gli operatori, affinché vengano introdotti gli opportuni accorgimenti utili ad allineare il più possibile i valori del VIR e della RAB.

Ciò avrebbe l'ulteriore vantaggio di ridurre l'impatto sulla tariffa negli anni di durata della concessione e di diluire in un tempo più lungo il maggior riconoscimento tariffario.

Non si condivide, invece, la previsione di una soglia di tolleranza ai fini dell'integrale riconoscimento del suddetto scostamento. Il calcolo del VIR per le prossime gare d'ambito scaturirà dall'applicazione della procedura predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico che utilizza i parametri più aggiornati ai fini della ricostruzione del valore industriale dei beni. Differenze di notevole entità tra i valori del VIR e della RAB potrebbero essere dovute, come detto, ad una imprecisa determinazione del valore degli asset a fini regolatori, mentre il gestore entrante è comunque tenuto a riconoscere il VIR in sede di aggiudicazione della gara.

Quanto invece alle modalità di erogazione del riconoscimento della suddetta differenza (rata annua posticipata di ammortamento di un debito) abbiamo già avuto modo di rilevare nella scorsa consultazione la nostra decisa contrarietà, in quanto ciò porterebbe ad una illegittima penalizzazione economica che il gestore entrante avrebbe dalla sua iscrizione tra i ricavi riconosciuti (la tassazione prevista ne decurterebbe oltre un terzo).

Ribadiamo, pertanto, l'opportunità di trattare tale riconoscimento secondo le usuali modalità di remunerazione del capitale investito.

Valutazioni a costi standard dei gruppi di misura di classe superiore a G40

Richiediamo che l'approccio indicato al p.to 14.30 sia esteso anche al *cluster* di misuratori intermedio e del *mass market*.

15 Criteri per l'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località

Valutazione dei nuovi investimenti

Pur condividendo l'orientamento di trattare nell'ambito dei meccanismi dei premi/penalità della sicurezza del servizio di distribuzione gli interventi che nel vigente periodo di regolazione hanno visto il riconoscimento della **maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito**, riservandoci, tuttavia, di valutare le modalità con le quali l'Autorità procederà alla

rimodulazione dei predetti meccanismi, riteniamo che possano essere individuate particolari tipologie di investimento meritevoli di incentivazione.

Tra questi, come avevamo avuto modo di segnalare all'interno della proposta interassociativa di revisione del Servizio di Default, figurano gli interventi di razionalizzazione degli impianti di utenza domestica con spostamento dei misuratori al di fuori degli ambienti privati, in posizione di completa accessibilità per il distributore (in prossimità del confine di proprietà o in appositi vani centralizzati). Parte degli incentivi andrebbero corrisposti ai clienti finali che si rendessero disponibili all'esecuzione dei lavori.

La realizzazione dei suddetti interventi recherebbe al sistema il duplice beneficio di aumentare il grado di sicurezza degli edifici in caso di perdita del misuratore e di rendere possibile l'esecuzione di un maggior numero di chiusure/sospensioni del punto di riconsegna, evitando di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e contribuendo a ridurre il fenomeno della morosità.

In merito all'impiego di una metodologia di valutazione a **costi standard** degli investimenti, seppur limitata alle categorie maggiormente rilevanti, ribadiamo la nostra sostanziale contrarietà in quanto, pur comprendendo le ragioni dell'Autorità di stimolo alla semplificazione, essa potrebbe introdurre distorsioni e indebiti vantaggi a favore degli operatori maggiormente diffusi sul territorio.

Occorre ricordare che una spinta all'efficientamento dei costi è già implicita nell'obbligo per le imprese di distribuzione di procedere all'approvvigionamento di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica. La ricerca del minor costo è già garantita dallo svolgimento di gare su scala nazionale ed europea.

La definizione di un costo standard potrebbe, invece, influenzare negativamente il funzionamento del mercato in quei segmenti nei quali sarebbero già teoricamente conseguibili, per evoluzione tecnologica o per economie di scala raggiunte, effettive riduzioni dei prezzi.

La scrivente ritiene opportuno, pertanto, mantenere una struttura tariffaria che rifletta i costi sostenuti nella realizzazione degli investimenti e che la valorizzazione dello stock di capitale investito ed il suo aggiornamento annuale nel corso del periodo regolatorio continui ad essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato, qualora l'impresa disponga di dati concreti, o di stime peritali in assenza di questi ultimi.

Eventualmente l'applicazione del criterio del costo standard dovrebbe riferirsi a standard a livello regionale o provinciale ma non certo a livello nazionale, per meglio riflettere le differenze che normalmente si riscontrano sul territorio nazionale.

In ogni caso, rispetto alle opzioni illustrate nel DCO, reputiamo **preferibile la T3.0**.

Quanto alla **ammissibilità a fini tariffari degli investimenti** inseriti nei piani di sviluppo degli impianti presentati per la partecipazione alle gare, non è chiaro l'orientamento dell'Autorità

espresso al p.to 15.11 del DCO. Cioè non è chiaro a quali strumenti e criteri di valutazione dovranno essere sottoposti gli investimenti.

Le imprese di distribuzione già oggi, nelle proprie scelte di investimento, effettuano analisi sullo stato della domanda al fine di individuare le effettive necessità di sviluppo. Tra le diverse soluzioni praticabili poi, vengono selezionate quelle realizzabili al minor costo.

Inoltre, gli interventi prospettati nei piani di sviluppo in sede di gara diventano cogenti una volta aggiudicato l'ambito e impegnano il gestore entrante alla loro realizzazione pena la risoluzione del contratto di servizio e la revoca della concessione. Essi vengono già giudicati dagli enti locali concedenti rispetto alla loro rispondenza alle linee guida programmatiche d'ambito e in termini di soddisfacimento delle esigenze di sviluppo identificate.

Introdurre ulteriori verifiche “*ex-post*” degli investimenti realizzati influenzerebbe negativamente le scelte di investimento in quanto aumenterebbe il livello di incertezza sul recupero dei costi e, naturalmente, compromettere l'equilibrio economico-finanziario delle imprese in caso di mancato riconoscimento.

Sarebbe più opportuno, eventualmente, prevedere dei requisiti “*ex-ante*” ma per fare ciò l'Autorità dovrebbe fissare preliminarmente dei criteri tecnico-economici per i nuovi investimenti. In questo modo l'operatore sarebbe messo nelle condizioni di valutare in anticipo l'opportunità di fare o meno un investimento e se questo verrà o meno remunerato.

16 Primi orientamenti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

S16. Osservazioni relative ai parametri per la determinazione del WACC.

Tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF)

Non vi sono osservazioni.

Valutazione del rischio sistematico (β)

Non si condivide l'ipotesi di unificare i coefficienti β per i settori della distribuzione gas e della misura in ragione della diversa maturità raggiunta dal settore della misura, in conseguenza degli obblighi di sostituzione massiva del parco dei misuratori con dispositivi elettronici la cui tecnologia, e conseguentemente delle condizioni del mercato di approvvigionamento, non possono considerarsi consolidate.

Ai fini della determinazione del parametro β , occorre tenere in debita considerazione l'effetto del maggior indebitamento del settore: il corrispondente valore del β levered risulta infatti maggiorato da un rapporto D/E più elevato.

Ci preme rilevare che, per le considerazioni espresse dall'Autorità in particolare ai p.ti 16.15 e 16.18, i presupposti sulla base dei quali sono formulate le conclusioni indicate al p.to 16.19 potrebbero mutare o non essere più validi nel corso dei sei anni del prossimo periodo regolatorio.

Per tale ragione non riteniamo corretto ancorare tale parametro a valutazioni effettuate con così largo anticipo rispetto al periodo di applicazione, e se ne propone, pertanto, la sua revisione nell'ambito delle verifiche infra-periodo previste per gli altri parametri funzionali al calcolo del WACC.

Premio per il rischio di mercato (ERP)

Nessuna osservazione.

Costo del debito (Kd)

Desideriamo ribadire quanto già segnalato sul tema nel corso della precedente consultazione. Dall'incremento del rapporto di indebitamento da 0,5 a 0,8 dovrebbe, in linea teorica, derivare una maggiore rischiosità del capitale preso a debito e come tale dovrebbe essere riflessa anche nel tasso di rendimento del capitale di debito richiesto; in particolare dovrebbe essere più alto il Debt Risk Premium (DRP).

Per le stesse motivazioni descritte in relazione alla fissazione del coefficiente β riteniamo opportuno anche per il parametro Kd sia prevista una verifica di congruità con cadenza biennale.

Ciò anche in virtù del fatto che la partecipazione alle prossime gare obbligherà le imprese a rilevanti indebitamenti, ben superiori a quelli sin qui attuati. Sarà, pertanto, opportuno verificare con puntualità i tassi di interesse effettivi che gli istituti di credito applicheranno sul capitale di debito richiesto dalle imprese.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)

Nessuna osservazione.

Aliquota teorica di incidenza delle imposte (T) e scudo fiscale (tc)

Nel corso delle passate consultazioni abbiamo già segnalato all'Autorità l'opportunità di adeguare l'aliquota fiscale T alla tassazione media effettivamente sostenuta dalle imprese e desumibile dai bilanci.

Pertanto non si condividono le considerazioni espresse al p.to 16.36.

Il valore di 35,7% risulta notevolmente sottodimensionato.

Non si condividono neanche le motivazioni alla base della mancata inclusione dell'addizionale IRES nell'aliquota fiscale. Considerare tale maggiorazione nella determinazione del WACC non equivale a traslare il costo della Robin Tax sui consumatori finali, ma significherebbe poter riflettere il costo medio del denaro per le imprese distributrici.

Aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura

S17. Osservazione sull'ipotesi di aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura.

Si fa presente che non sono stati indicati nel DCO i criteri per la fissazione del tasso di inflazione (rpi). Si suggerisce, in analogia con quanto proposto nei documenti per la consultazione dei criteri tariffari per altri servizi regolati, di utilizzare il tasso di inflazione programmata riportato nel Documento di Economia e Finanza 2013.

Riteniamo opportuno, inoltre, per le motivazioni riportate nei precedenti punti, ampliare l'elenco dei parametri da sottoporre a verifica infra-periodo quantomeno considerando anche il coefficiente β e il parametro Kd .

Misure a compensazione del lag regolatorio

S18. Osservazioni relative alle misure a compensazione del lag regolatorio.

Si concorda con quanto proposto dall'Autorità di prevedere una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per tenere conto del lag regolatorio nel riconoscimento degli investimenti.

Non ci sembra si evinca dal testo, tuttavia, il valore percentuale di maggiorazione del WACC che l'Autorità propone di utilizzare.

Riteniamo di non aver compreso appieno l'effetto sui ricavi del meccanismo riportato al p.to 16.47. Tuttavia pensiamo che non vi sia un nesso specifico tra la tematica esplicitata e quella relativa al ritardo nel riconoscimento in tariffa degli investimenti.

Preme rilevare, inoltre, che molti degli investimenti futuri saranno costituiti da sostituzioni di impianti esistenti arrivati alla fine della loro vita utile. A questi investimenti non corrisponderà un aumento dei PDR e quindi l'incremento fisiologico dell'utenza, che peraltro negli ultimi anni si è notevolmente ridotto, non può considerarsi come compensazione del *lag* regolatorio.

Ci riserviamo, pertanto, di approfondire la questione nell'ambito della consultazione finalizzata alla revisione dei meccanismi di determinazione dei vincoli ai ricavi tariffari indicata al p.to 16.48.

18 Trattamento dei contributi pubblici e privati

S20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.

Su questo tema, nella passata consultazione abbiamo evidenziato la criticità che l'attuale trattamento dei contributi stia comportando una non corretta remunerazione del capitale investito per la sua erosione accelerata dal mancato degrado dei contributi a partire dal 2011. Pertanto, valutiamo positivamente ogni proposta di soluzione volta a rimuovere le predette distorsioni.

In linea generale, sono meno auspicabili soluzioni “miste” come quelle prospettate di prevedere che una parte dei contributi privati sia portata in deduzione dei costi operativi e la restante parte in diminuzione del capitale investito.

In merito alle opzioni presentate nel DCO reputiamo che **la T4.A** sia più idonea a consentire agli operatori di modellare più semplicemente gli effetti finanziari nel periodo di concessione nel momento in cui si andrà definire il *business plan* ai fini della valutazione dell'offerta di gara.

20 Attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 gennaio 2011

Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare

S22. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.

Si concorda con l'ipotesi avanzata dall'Autorità di lasciare facoltà al gestore entrante di presentare istanza per la valutazione delle misure e degli incentivi all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle enclave.